



**CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA  
GESTIONE AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE REGIONALE  
IMPROSTA**

**- REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
PROFESSIONALI -**

Approvato con delibera CdA n. 2 del 10/01/2018  
Modificato con delibera CdA n. 5 del 29/01/2019

## - INDICE -

### **TITOLO I**

#### ***Principi***

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 - Presupposti e condizioni per il conferimento

### **TITOLO II**

#### ***Long List***

Articolo 3 - Istituzione della Long List

Articolo 4 - Disciplina della Long List, requisiti e modalità di accesso

Articolo 5 - Responsabile della Long List

### **TITOLO III**

#### ***Procedure di selezione***

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

Articolo 7 - Avvio della procedura di selezione, Commissione di valutazione

Articolo 8 - Procedura di selezione

Articolo 8 bis – Procedura di selezione in deroga

### **TITOLO IV**

#### ***Affidamento dell'incarico***

Articolo 9 - Atto di conferimento dell'incarico

Articolo 9 bis – Estensione ed implementazione dell'incarico

Articolo 10 - Stipulazione del contratto

Articolo 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Articolo 12 - Rinnovo e proroga del contratto

### **TITOLO V**

#### ***Disposizioni finali e transitorie***

Articolo 13 - Entrata in vigore e norme transitorie

## **TITOLO I**

### ***Principi***

#### **Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi professionali da parte dell'Associazione "Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura", in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Ai fini del presente Regolamento, nelle disposizioni che seguono, l'Associazione "Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura" verrà indicata anche con la denominazione di "CRAA" o "Centro".
3. Ai fini del presente Regolamento per incarichi professionali si intende l'espletamento di tutte le prestazioni d'opera intellettuale regolate da contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione, disciplinati dagli articoli 2229 e ss. del Codice Civile, nonché qualsiasi prestazione di natura intellettuale, tecnica e professionale regolata da contratti di collaborazione sistematica anche non occasionale, senza vincolo di subordinazione, che si estrinsechino sotto il coordinamento del CRAA.
4. Gli incarichi professionali di cui al presente Regolamento possono essere conferiti solo per prestazioni particolarmente qualificate, previa determinazione della durata, del luogo di svolgimento dell'incarico e del compenso riconosciuto.

#### **Articolo 2 - Presupposti e condizioni per il conferimento**

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi professionali a esperti con particolare specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti, attestati nell'atto di conferimento dell'incarico: 1. l'oggetto della prestazione deve essere attinente alle attività svolte dal CRAA; 2. deve essere preliminarmente accertata, secondo le modalità specificate al comma 3 del presente articolo, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del CRAA; 3. la prestazione deve essere di natura temporanea e particolarmente qualificata; 4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico; 5. sono ammessi alle procedure di selezione e pertanto al conferimento dell'incarico professionale i soli soggetti iscritti alla Long List, come disciplinato dal presente Regolamento.
2. Gli incarichi professionali sono affidati dal Presidente del CRAA, all'esito delle procedure di selezione disciplinate dal presente Regolamento, con apposito atto di conferimento. Il Presidente del CRAA provvede, successivamente alla notifica dell'atto di conferimento al professionista selezionato da effettuarsi tramite posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto.
3. La sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo è accertata dal Presidente del CRAA che conferisce l'incarico. La sussistenza di tali presupposti deve essere attestata nell'atto di conferimento dell'incarico.
4. Il conferimento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

## **TITOLO II**

### ***Long List***

#### **Articolo 3 - Istituzione della Long List**

E' istituita una Long List di curricula che costituirà la banca dati ufficiale del CRAA finalizzata alla selezione dei soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali. La Long List è funzionale alla copertura delle figure professionali necessarie al regolare andamento delle attività del Centro e costituirà un database che verrà utilizzato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, contenimento dei costi del personale e pari opportunità. L'inserimento negli elenchi della Long List non determinerà alcun obbligo in capo al CRAA, né diritto in favore dei soggetti iscritti.

#### **Articolo 4 - Disciplina della Long List, requisiti e modalità di accesso**

Successivamente all'approvazione del presente Regolamento viene dato avviso pubblico a cura del Presidente del CRAA sul sito internet del Centro dell'istituzione della presente Long List e delle modalità di accesso, con la predisposizione di appositi modelli e formulari.

E' richiesto quale requisito per l'accesso alla Long List il conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, nonché il compimento del diciottesimo anno di età. I candidati dovranno avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, nonché non essere mai stati oggetto di decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Le domande di iscrizione alla Long List, compilate attraverso i moduli e formulari predisposti in sede di avviso pubblico, dovranno essere presentate a mano o tramite posta raccomandata A.R. presso la sede del CRAA in Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale - Isola A6, oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [centro@pec.craa.it](mailto:centro@pec.craa.it)

Alla domanda andrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in formato europeo sottoscritto per autorizzazione al trattamento dei dati personali e quale autocertificazione dei dati in esso contenuti.

La Long List verrà ripartita nei seguenti settori di competenza:

- \* Amministrazione e gestione
- \* Contabilità e consulenza del lavoro
- \* Progettazione e gestione di fondi pubblici
- \* Legale, contratti e affari generali
- \* Comunicazione, promozione e marketing
- \* Assistenza informatica
- \* Segreteria ed organizzazione eventi
- \* Agraria, Tecnica Forestale, Controllo qualità
- \* Medicina Veterinaria e Produzione Animale
- \* Biologia, Chimica e Scienze Naturali
- \* Ingegneria, Architettura, Sicurezza e Restauro

Ogni candidato potrà richiedere l'iscrizione a più di un settore della Long List.

La Long List sarà aggiornata con cadenza mensile e sarà resa pubblica nel rispetto delle norme sulla privacy alla voce “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del CRAA. L’aggiornamento della Long List è disposto con atto del Presidente del CRAA.

#### **Articolo 5 - Responsabile della Long List**

Il Presidente del CRAA individua nell’avviso pubblico, nell’ambito del personale interno, un Responsabile della Long List. Al Responsabile della Long List non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo. Spetta al Responsabile della Long List l’onere di provvedere alla valutazione di ammissibilità delle domande, alla tenuta, all’aggiornamento e alla pubblicazione della Long List sul sito istituzionale del Centro.

### **TITOLO III** ***Procedure di selezione***

#### **Articolo 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione**

Sono requisiti per la partecipazione alle procedure di selezione:

- \* L’iscrizione alla Long List alla data in cui il Presidente o il Consiglio di Amministrazione del CRAA dispongono l’avvio della procedura di selezione;
- \* La convocazione della Commissione di Valutazione, effettuata in seguito all’analisi dei profili professionali disponibili.

#### **Articolo 7 - Avvio della procedura di selezione, commissione di valutazione**

1. **Incarichi professionali da svolgersi nell’ambito delle attività istituzionali e statutarie dell’Associazione “Centro per Ricerca Applicata in Agricoltura”:**  
Il Consiglio di Amministrazione del CRAA con propria deliberazione avvia la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi professionali ritenuti necessari. Nel dispositivo deve essere indicato il profilo professionale richiesto ed il settore della Long List da cui attingere le candidature più idonee. All’atto della citata deliberazione viene nominata una Commissione di Valutazione a cui è demandato l’espletamento delle procedure di selezione, come disciplinate dal presente Regolamento.
2. **Incarichi professionali da svolgersi nell’ambito della Gestione dell’Azienda Regionale Sperimentale “IMPROSTA”:** il Responsabile dell’Ufficio o del Centro di Costo comunica al Presidente del CRAA la necessità di incaricare un professionista esterno per lo svolgimento di prestazioni relative al proprio settore di competenza. Il Presidente del CRAA, accertata la reale sussistenza di esigenze aziendali, con propria determinazione avvia la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi professionali ritenuti necessari. Nel dispositivo deve essere indicato il profilo professionale richiesto ed il settore della Long List da cui attingere le candidature più idonee. All’atto della citata determinazione, il Presidente nomina una Commissione di Valutazione a cui è demandato l’espletamento delle procedure di selezione, come disciplinate dal presente Regolamento.

3. Le commissioni di valutazione, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, sono formate da tre componenti: un professionista esterno iscritto ad un ordine professionale, che presiede la Commissione di Valutazione, e due impiegati alle dipendenze del CRAA dotati delle necessarie competenze amministrative, di cui uno svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
4. È ammesso il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento per la selezione di professionisti da incaricare nell'ambito di progetti approvati e finanziati con risorse che non gravano sul bilancio ordinario del CRAA o della Gestione dell'Azienda Improsta. In tali casi l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti è presupposto per l'avvio delle procedure di selezione.

### **Articolo 8 - Procedura di selezione**

Dopo accurata analisi dei curriculum dei soggetti iscritti alla Long List nel settore indicato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione del CRAA, la commissione di valutazione individua almeno tre profili idonei per titoli a svolgere l'incarico professionale richiesto, se presenti. I professionisti così individuati vengono convocati dalla commissione di valutazione per essere sottoposti ad un colloquio. All'esito dei colloqui la commissione di valutazione seleziona il candidato ritenuto più idoneo e trasmette gli atti della selezione al Presidente CRAA per i provvedimenti consequenziali. La non partecipazione al colloquio di un candidato è motivo di esclusione dalla selezione del candidato assente e non osta all'ultimazione della procedura.

La valutazione per titoli dei profili da convocare al colloquio e la selezione del profilo più idoneo a svolgere l'incarico professionale sono soggette al solo giudizio insindacabile della commissione di valutazione.

### **Articolo 8 bis – Procedura di selezione in deroga**

1. In deroga all'art. 8, possono essere selezionati direttamente professionisti iscritti alla Long List per l'affidamento di incarichi che rivestano natura strettamente tecnica o per cui si manifesti una condizione di necessità ed urgenza.
2. La selezione diretta deve essere adeguatamente motivata ed è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi di cui all'art. 7 comma 1 e con Atto del Presidente nei casi di cui all'art. 7 comma 2.
3. Per gli incarichi conferiti a professionisti, selezionati tramite la procedura di cui al presente articolo, è ammesso un compenso entro il limite massimo di € 5.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali.

## **TITOLO IV**

### ***Affidamento dell'incarico***

### **Articolo 9 - Atto di conferimento dell'incarico**

1. Il Presidente, prende atto della procedura di selezione espletata secondo le modalità previste dagli artt. 8 o 8 bis, e dispone di affidare l'incarico al professionista selezionato. L'incarico viene conferito attraverso un atto del Presidente del CRAA da notificarsi al professionista tramite posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Nell'atto di conferimento il professionista selezionato viene convocato a

data certa per la stipula del contratto e viene avvisato che l'assenza in costanza di stipula del contratto varrà rinuncia ad assumere l'incarico. Nell'atto di conferimento sono stabiliti oggetto, durata e compenso dell'incarico.

### **Articolo 9 bis – Estensione ed implementazione dell'incarico**

1. Le prestazioni della stessa natura espletate nell'ambito di un incarico già conferito per l'Azienda Improsta possono essere estese alle attività istituzionali del CRAA e viceversa.
2. L'estensione dell'incarico a favore delle attività istituzionali del CRAA deve essere disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mentre l'estensione dell'incarico a favore dell'Azienda Improsta deve essere disposta con Atto del Presidente.
3. È ammessa altresì l'implementazione di ulteriori prestazioni nell'ambito di un incarico già conferito mediante apposito Atto del Presidente, purché le condizioni stabilite per la stessa siano espressamente accettate dal professionista incaricato.

### **Articolo 10 - Stipulazione del contratto**

Il Presidente del CRAA cura la stipulazione del contratto in forma scritta con il professionista incaricato. Il contratto deve contenere i seguenti elementi: generalità del soggetto affidatario dell'incarico professionale, oggetto della prestazione, modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche, luogo in cui viene svolta la prestazione, termine di esecuzione della prestazione e durata dell'incarico, ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso in conformità alle previsioni di legge.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa del CRAA, fatte salve le esigenze di coordinamento previste nel contratto che non danno comunque diritto ad alcun incardinamento nel Centro.

### **Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. La verifica periodica del corretto svolgimento dell'incarico è effettuata dal Presidente del CRAA. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto a relazionare sulle attività svolte ed i risultati raggiunti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto dal contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto nonché le sanzioni eventualmente previste nel contratto.

### **Art. 12 - Rinnovo e proroga del contratto**

Sono ammessi il rinnovo e la proroga del contratto, purché motivati e comunicati al professionista incaricato con atto del Presidente del CRAA, notificato a mezzo posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata o a mano, entro la relativa scadenza. In ogni caso non è ammesso che il contratto sia prorogato o rinnovato tacitamente.

**TITOLO V**  
***Disposizioni finali e transitorie***

**Art. 13 - Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 11/01/2018 ed è vincolante per tutte le procedure relative al conferimento di incarichi professionali da parte dell'Associazione "Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura".
2. Nelle more dell'esecuzione delle procedure previste dal presente Regolamento, il Presidente del CRAA proroga - per il tempo strettamente necessario - i rapporti di collaborazione in essere o scaduti solo per motivi di comprovata necessità ed urgenza, al fine di assicurare la sicurezza e/o la salute di persone, cose o animali. Fuori dalle predette ipotesi non sono consentite proroghe o rinnovi taciti dei rapporti di collaborazione scaduti o in scadenza, stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Tutti i poteri attribuiti al Presidente del CRAA dal presente Regolamento sono oggetto di delega espressa del Consiglio di Amministrazione, conferita all'atto dell'approvazione del Regolamento stesso.
4. Le Short List predisposte dal CRAA precedentemente all'approvazione del presente Regolamento cessano di esperire qualsiasi effetto giuridico e amministrativo in data 11/01/2018.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.